

Accesso agli atti e trasparenza nella misurazione e valutazione delle conoscenze e competenze disciplinari

GAETANO CINQUE

La valutazione è uno strumento tecnico, ma anche elemento pedagogico. La valutazione segnala difficoltà, carenze, successi, punti di forza, però educa anche in senso più generale la persona, la informa, la orienta, la indirizza. La valutazione scolastica non può essere vista come una modalità asettica, fortemente oggettiva, tecnica, di pura azione correttiva. E si ha un bel dire che non deve riguardare la qualità umana della persona e spesso, erroneamente, si sostiene che l'insuccesso scolastico prescinde dagli aspetti di giudizio sulla persona e sulle sue capacità umane.

E allora incominciamo a fare chiarezza, distinguendo la valutazione misurativa da quella formativa, la valutazione di processo, come monitoraggio da quella finale, detta sommativa, la valutazione pedagogica da quella certificativa, che è amministrativa e di decisione. La scuola è un servizio pubblico e in quanto Pubblica Amministrazione è tenuta alla trasparenza e alla motivazione delle decisioni assunte, mentre come luogo di educazione e di cultura è tenuta alla efficacia e al successo del processo attivato di insegnamento-apprendimento.

La misurazione: primo atto

Ogni valutazione ha un oggetto che corrisponde ad una performance, ha un modello di riferimento che viene di volta in volta stabilito e che dà origine ad una scala di valore con vari livelli in cui è prevedibile collocare le singole prestazioni. La descrizione di tutti questi elementi produce la struttura della misurazione, che è così esplicita e condivisa da tutti.

Questa fase deve precedere l'apprezzamento della esibizione, non può comportare un giudizio di merito rispetto agli elementi messi in atto (*conoscenze, abilità, competenze, a seconda delle scelte operate*). Diventa se mai momento anche di autovalutazione; il soggetto che apprende, in presenza degli elementi forniti, potrà essere in grado lui stesso di fornire osservazioni sulla propria prestazione, soprattutto in termini di esiti ed eventualmente di percorso. È un momento importante per il docente capire cosa c'è dietro la prestazione, il percorso seguito, la soggettività espressa. Inoltre non è irrilevante la tipologia della performance

proposta. *L'interrogazione orale, la prova scritta o grafica, l'esercitazione testuale di traduzione, ecc., rappresentano specificità che devono essere tenute presenti, in quanto ciascun oggetto da misurare coinvolge particolari capacità/abilità, conoscenze settoriali e competenze proprie.* Ed in più all'interno di ogni tipologia si ravvisano differenze legate ai contenuti disciplinari e argomentativi, ognuno dei quali presuppone modalità e linguaggi adeguati per essere analizzati ed espressi. È evidente quindi la complessità anche di una misurazione che voglia in questa fase essere semplicemente tecnica e quantitativa.

L'oggetto di valutazione (*la prova e non lo studente*), in questa fase, può essere misurato con livelli che possono essere diversi dalla scala decimale, che già presuppone un'azione di apprezzamento e di vera e propria valutazione. Siamo nella fase della documentazione diagnostica, nel momento in cui, cioè, la prova è descritta ed evidente nella sua fenomenologia condivisa. L'oggetto può essere anche analizzato in più momenti, e se è una prova scritta può essere portata a casa, rivista nella sua esecuzione e più che una preoccupazione di attenzione amministrativa prevale l'aspetto didattico di documento di apprendimento e quindi di diretta appartenenza al soggetto. Solo successivamente diventa documento certificativo e quindi possono emergere le preoccupazioni di conservazione e di archiviazione. La prova, *prima ancora di essere un documento di accesso, secondo le regole amministrative, è un documento di apprendimento.*

Quale valutazione formativa

Dalla valutazione misurativa a quella formativa il passaggio, sebbene fortemente correlato, è delicato e richiede grande attenzione pedagogica. È il momento della discrezionalità professionale, dell'autonomia del docente in quanto «tutor», che sa capire dove porti quella prova, quali siano le implicazioni nel più ampio contesto del processo di crescita del soggetto che apprende. Ecco perché un livello indicato non può essere proposto in maniera apparentemente oggettiva, ma deve essere rapportato al soggetto e al suo contesto scolastico. Si parla in questa fase sempre di buon senso e di equilibrio. Certo ci sono forti pericoli di letture errate da parte degli altri sog-

getti, di percezione di azioni di disuguaglianza o di «ingiustizia». Questo rischio può essere scongiurato dalla esplicitazione e trasparenza della modalità di apprezzamento, ma più ancora dalla connotazione di incoraggiamento, che è propria della valutazione formativa.

Infatti la dimensione formativa è fatta dal riconoscimento da parte di entrambi i soggetti del processo di insegnamento e apprendimento di vedere in essa una strada, un indirizzo, la prospettiva tecnica di miglioramento. E questo vale per tutti. È qui che c'è la giustezza di una soggettività nella fase dell'apprezzamento della prova. Se la *valutazione formativa* non è selettiva, se prende in considerazione tutti gli aspetti di emotività, di sforzo, di energia nascosta o profusa, se rilancia e dà respiro, non chiude prospettive ma aiuta crescere e a superare frustrazioni e insuccessi, allora sì che la collocazione in un livello valutativo decimale non provoca più fraintendimenti e lacerazioni tra scuola e famiglia. Anzi così nasce un'alleanza e la valutazione diventa veramente centrale nel rapporto tra i vari soggetti chiamati alla crescita dello studente.

Valutazione del processo e valutazione degli esiti

La valutazione del processo di apprendimento non può e non deve assolutamente confondersi con quella finale (o intermedia), che è di carattere sommativo. La prima cerca di far emergere soprattutto l'andamento di percorso e si sofferma in particolare sulla segnalazione dei punti deboli, delle lacune e delle difficoltà relative al linguaggio delle discipline, alla metodologia di apprendimento, alla contestualità del processo. È in questa fase che la valutazione comporta, accanto alla segnalazione, l'indicazione operativa di cosa fare per aggiustare il percorso, è qui che si pone il problema del recupero o della metodologia dell'help. La valutazione processuale più che servirsi di livelli con sistemi di giudizio o di voto, si serve di descrittori, che possono far capire dov'è il problema e cosa bisogna fare per superarlo. È il momento della valutazione chiamata infraquadrimestrale, del tradizionale «paggellino», compilato in sede di Consiglio di classe, ma essa può collocarsi anche in altri momenti dell'anno scolastico e può essere legata allo svolgimento del programma, quando snodi

significativi richiedano una verifica sull'andamento del processo, perché il rischio di complicazioni diventa forte. Essa è data ovviamente da un insieme di singole prove che costituiscono il corredo della documentazione didattica. Viceversa la valutazione sommativa si colloca al termine di un percorso (o di singola tappa), non fa più riferimento alle singole esibizioni, aiuta a capire dove si colloca il livello di apprendimento dello studente e può essere espressa sulla base o di prove ed esibizioni complessive (prove sommativa), oppure tramite giudizi che nascono dalle singole prove non viste in un percorso di media aritmetica, ma su interpretazione delle caratteristiche del percorso segnalato dalle prove stesse e dalle loro singole valutazioni a seguito del processo di misurazione. In questo caso la trasparenza è data dalla esplicitazione delle ragioni che quella sequenza dei voti ha comportato per il giudizio sommativo che è sempre integrato con aspetti di contesto dell'apprendimento (volontà, interesse, partecipazione, ecc.). La scala utilizzata è pedagogica, ancorché di descrizione dei livelli di conoscenze e competenze acquisite.

La valutazione certificativa

Apparentemente la valutazione pedagogica risulta in contraddizione con quella certificativa. Quest'ultima riguarda l'interesse legittimo dello studente di vedersi promosso alla classe successiva e di vedersi valorizzato con un voto adeguato. Tuttavia se si intende in maniera adeguata il valore legale del titolo di studio si comprende come esso rappresenti, prima ancora che una necessità giuridico-formale, una garanzia che il diritto di apprendimento sia tutelato. Infatti, laddove ad un titolo rilasciato, ad un atto amministrativo assunto non corrisponda una reale protezione dell'interesse dell'utente, la pubblica amministrazione viene meno alla sua costituzionale funzione. La legittimità non è dato dal rispetto delle procedure, bensì dall'effettiva rispondenza del servizio erogato e certificato al diritto dell'utente. Pertanto, quando la scuola a fine anno assume decisioni di tipo amministrativo (ammissione o meno alla classe successiva, assegnazione dei voti oppure oscillazione verso la banda alta o bassa del credito acquisito), queste devono essere necessariamente di tipo pedagogico, nel senso che devono rispondere all'interesse legittimo di apprendimento dello studente, che consiste nel vedere riconosciuto non un successo scolastico formale ma sostanziale. E, poiché la finalità del servizio scolastico è il successo formativo, la decisione amministrativa deve essere coerente con tale obiettivo, al punto tale che l'atto di non ammissione ven-

ga visto proprio come estrema attenzione alla preoccupazione pedagogica della scuola. Vista così la valutazione certificativa, che si innesta su quella pedagogica, a fine anno non dovrebbe provocare quelle incomprensioni e insoddisfazioni che appesantiscono il clima finale degli scrutini, facendo perdere alla valutazione completamente la sua natura pedagogica, e trasformando l'atto finale in mera procedura amministrativa con ricorsi degli interessati al Tribunale Amministrativo, in quanto vedono tradito il proprio interesse, che è sì l'ammissione, ma con piena sostanza di apprendimento.

Accesso agli atti e trasparenza

L'accesso agli atti e la trasparenza, quindi, non devono più rappresentare un momento formale del diritto amministrativo, di cui, per tutelare i propri interessi legittimi, i cittadini si avvalgono, perché vivono ancora una condizione di Pubblica amministrazione quasi come contro-

parte e non servizio a difesa di coloro che si rivolgono ad essa per vedere soddisfatti i diritti umani e civili. L'accesso agli atti e la trasparenza devono diventare modalità costanti di coinvolgimento e consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti nel servizio. Rappresentano un paradigma fondamentale dell'azione didattica e non possono essere rinviati solo a procedure amministrative, ma devono sostanziare la pedagogia degli interventi programmati nel processo di insegnamento-apprendimento. Queste modalità (accesso agli atti e trasparenza) possono essere salvaguardate sia mediante schemi, principi generali dichiarati, esplicitazione di livelli e sistemi misurativi, sia attraverso un costante dialogo con gli studenti e le famiglie, in modo che sia sempre leggibile il percorso proposto e gli aspetti tecnici organizzativi e valutativi.

E sarà proprio il dipartimento disciplinare il luogo privilegiato in cui possono nascere scelte operative favorevoli alla trasparenza degli atti didattici dei percorsi di apprendimento da attivare coerentemente con la natura e il linguaggio di ogni disciplina.

Gaetano Cinque

Buonuscita penalizzata dalle tasse

Al personale scolastico cessato dal servizio dal 1° settembre 2004 non tornano i conti del Tfs che l'Inpdap sta erogando. Non si tratta di un errore di calcolo. Verificata la corretta corrispondenza della retribuzione e degli anni utili maturati con i parametri di calcolo utilizzati dall'Inpdap, perché l'importo liquidato non corrisponde a quello atteso? La risposta sta nell'adattamento delle nuove aliquote Irpef in vigore dal 1° gennaio 2003 e nell'applicazione di detrazioni fiscali ai soli anni di effettivo servizio e non anche a quelli riscattati per il Tfs. La riforma fiscale in vigore dal 1° gennaio 2003 ha portato l'aliquota Irpef del primo scaglione dal 18% al 23% ma, per il Tfs non ha previsto l'applicazione della no-tax area. In pratica non viene applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 che dispone l'applicazione, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, delle norme in vigore il 31 dicembre 2002, se più favorevoli, anziché quelle della nuova riforma in vigore dal 1° gennaio 2003.

Nel mese di febbraio 2003 era stato presentato alla Camera un progetto di legge per ovviare alla penalizzazione fiscale della buonuscita. Approvato a luglio pressoché all'unanimità e trasmesso al Senato nell'agosto dello stesso anno, il progetto di legge si è però arenato per problemi di copertura finanziaria. Recentemente sono state riproposte iniziative parlamentari per risolvere il problema ma, al momento, invano.

Il Trattamento di fine servizio, inoltre, gode di particolari esenzioni fiscali. Innanzitutto l'importo lordo dell'indennità depurato dei residui contributi previdenziali viene abbattuto del 26,04%. Ma non per tutti gli anni utili al calcolo del Tfs. La Corte Costituzionale con sentenza n. 42/92 e più recentemente la Suprema Corte di Cassazione - Sez. I civile - con sentenza n. 10584/97 hanno stabilito che «la quota di indennità afferente ai periodi e servizi riscattati a domanda, assume una propria autonomia che la differenzia dalla parte di indennità connessa ai periodi di effettiva prestazione del servizio... non correlabile ad un rapporto previdenziale automatico e ad un meccanismo contributivo, istituzionalmente e cumulativamente riferibile al datore di lavoro».

Ciò comporta che non solo il valore capitale del contributo di riscatto non va più portato in esenzione ai fini fiscali ma, ai fini della determinazione dell'aliquota e dell'imponibile netto, non è neanche applicabile la percentuale del 26,04% sull'importo maturato per gli anni riscattati a titolo di buonuscita.

Infine, ai sensi del D. L.vo 446/97 l'imponibile è ridotto per ciascun anno preso a base della sua commisurazione di una somma fissa di € 309,87. I due fattori (riforma fiscale e modalità di esenzione fiscale), determinano la differenza tra l'importo atteso e quello realmente percepito.

G.R.